



COMUNITA' MONTANA LARIO INTELVESE

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

ALLEGATO A NORME TECNICHE ATTUATIVE

Legge Regionale 05/12/2008 - n.31, art. 47 comma 2

Centro Valle Intelvi, aprile 2022



Francesco Radrizzani dottore agronomo
Davide Beccarelli dottore forestale

Deliberazione n° 7728 del 24 luglio 2008

Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale (PIF)

Primo impianto 2022

Gruppo di lavoro:

Francesco Radrizzani – dottore agronomo
Davide Beccarelli – dottore forestale
Lorenzo Guerci – dottore forestale
Luca Ferrari – dottore forestale

Ha collaborato:

Emanuele Bianchi – dottore agronomo	Cartografia – S.I.T.
Corradi Zucchi – dottore forestale	Cartografia – S.I.T.

Coordinamento lavoro:

Mario Spadoni – Dr. Responsabile ufficio tecnico Comunità Montana Lario Intelvese

**“Regolamento di attuazione” del “Piano di Indirizzo Forestale” della Comunità Montana del Lario
Intelvese**

Sommario

Parte I - Generalità	4
Art. 1 – Durata e ambito di applicazione.....	4
Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano	5
Art. 3 – Attuazione del Piano.....	5
Art. 4 – Interventi correttivi del Piano.....	6
Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano.....	8
Parte II – Rapporti colla Pianificazione Territoriale	8
Art. 6 – Rapporti col Piano Territoriale Regionale (PTR)	8
Art. 7 –Rapporti col Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	8
Art. 8 - Rapporti colla pianificazione comunale (PGT).....	9
Art. 9 - Rapporti col Piano Cave Provinciale (PCP)	10
Art. 10 - Rapporti col Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).....	10
Art. 11 – Rapporti coi Piani di gestione siti NATURA 2000.....	10
Art. 12 – Rapporti coi Piani Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)	10
Art. 13 – Rapporti colla pianificazione assestamentale (PAF)	11
Parte III – Formazioni forestali e non forestali	11
Art. 14 - Soprassuoli arborei.....	11
Art. 15 – Formazioni vegetali irrilevanti	11
Art. 16 – Arboricoltura da legno.....	11
Art. 17 – Sistemi verdi “fuori foresta”	11
Parte IV – Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico	12
Art. 18 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico	12
Art. 19 – Tipi di trasformazioni ammesse.....	12
Art. 20 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)	12
Art. 21 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura).....	12
Art. 22 – Trasformazioni speciali non cartografate	13
Art. 23 – Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità.....	14
Art. 24 – Boschi non trasformabili: individuazione e trasformabilità	14
Art. 24 – Boschi a trasformazione esatta: individuazione e trasformabilità	15
Art. 25 – Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale: individuazione e trasformabilità.....	15
Art. 26 – Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali: individuazione e trasformabilità	16
Art. 27 – Ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica): individuazione	16

Art. 28 – Soglia di compensazione.....	17
Art. 29 – Rapporti di compensazione	17
Art. 30 – Interventi esonerati dall’obbligo di interventi compensativi	18
Art. 31 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti	19
Art. 32 – Interventi compensativi ammessi.....	19
Art. 33 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi	19
Art. 34 – Albo delle Opportunità di compensazione	19
Art. 35 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano.....	20
Art. 36 – Monetizzazioni e cauzioni.....	20
Parte V – Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale	20
Art. 37 – Il Piano VASP	20
Art. 38 – Piano VASP: contenuti	20
Parte VI – Attività selvicolturali.....	20
Art. 39 – Destinazione selvicolturale dei boschi.....	21
Art. 40 – Modelli selvicolturali.....	21
Parte VII – Parte finanziaria	21
Art. 41 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici.....	21
Art. 42 – Programmi trasversali da finanziare.....	23
Art. 43 – Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza	23
Parte VIII – Allegati	24
Allegato 1 – Strade agro-silvo-pastorali esistenti.....	24
Allegato 2 – Strade agro-silvo-pastorali in progetto	32
Allegato 3 – Specie utilizzabili	33
Allegato 4 – Norme Forestali Regionali colle deroghe accordate	33
Allegato 5 – Modelli selvicolturali	33

Parte I - Generalità

Art. 1 – Durata e ambito di applicazione

Il presente Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Lario Intelvese è relativo al territorio dell’intera Comunità montana, costituito dai Comuni di Alta Valle Intelvi, Argegno, Blessagno, Brianno, Carate Urio, Centro Valle Intelvi, Cerano d’Intelvi, Cernobbio, Claino con Osteno, Colonno, Dizzasco, Griante, Laglio, Laino, Moltrasio, Pigra, Ponna, Sala Comacina, Schignano, Tremezzina, comprensivo delle porzioni ricadenti in eventuali riserve naturali regionali.

Il PIF ha durata indefinita dalla data di approvazione, ma viene periodicamente aggiornato mediate le procedure indicate all’articolo 4.

Il PIF si applica:

- alle superfici classificate bosco ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008;
- alle superfici non boscate soggette al "vincolo idrogeologico" e al "vincolo per altri scopi" di cui agli articoli 1, 7 e 17 del r.d. 3297/1923;
- al restante territorio, limitatamente a quanto concerne le previsioni di intervento, i finanziamenti pubblici, gli interventi compensativi e le prescrizioni riguardanti gli imboschimenti e la realizzazione di sistemi verdi.

Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano

Il Piano di indirizzo forestale è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Regolamento (Norme Tecniche di attuazione)
- Modelli Selvicolturali (previsti dall'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008);
- Schede rilevamento della viabilità agro silvo pastorale;
- Schede di rilievo degli alpeggi;
- Tavole:
 - Tav. 1 Carta dell'Uso del Suolo (scala 1:25.000)
 - Tav. 2 Carta della perimetrazione del bosco (scala 1:25.000 – 1:10.000)
 - Tav. 3 Carta dei vincoli (scala 1:25.000)
 - Tav. 4 Carta delle tipologie forestali (scala 1:25.000 – 1:10.000)
 - Tav. 5 Carta delle funzioni prevalenti (scala 1:25.000 – 1:10.000)
 - Tav. 6 Carta dei boschi non trasformabili a fini urbanistici (scala 1:25.000 – 1:10.000)
 - Tav. 7 Carta dei modelli selvicolturali (scala 1:25.000 – 1:10.000)
 - Tav. 8 Carta dei miglioramenti e degli interventi di compensazione forestale (scala 1:25.000 – 1:10.000)
 - Tav. 9 Censimento della viabilità agro silvo pastorale (scala 1:25.000) Tavole di pianificazione:
 - Tav. 10 Carta dei tipi forestali ecologicamente coerenti (scala 1:25.000);
 - Tav. 11 Carta delle forme di governo (scala 1:25.000)

Art. 3 – Attuazione del Piano

1. In rapporto ai diversi indirizzi, direttive e prescrizioni il PIF si attua attraverso:
 - a. le politiche unionali di sostegno al settore agro forestale;
 - b. l'azione d'indirizzo nella gestione dei finanziamenti unionali, nazionali e regionali destinati al settore forestale ed ambientale;
 - c. i programmi d'intervento attuati anche con la collaborazione tecnica e finanziaria di Enti pubblici e soggetti privati, imprese agricole singole o associate, consorzi forestali e associazioni;
 - d. le iniziative specifiche finanziate dalla Comunità Montana, anche con il concorso pubblico e privato, nell'ambito dei propri programmi di attività;
 - e. la definizione di scenari coordinati di valorizzazione ambientale nell'ambito degli indirizzi del PTCP;
 - f. il raccordo con la pianificazione urbanistica e il supporto informativo e tecnico ai Comuni per la redazione degli strumenti di pianificazione comunale di cui all'art. 6 della l.r. 12/2005;

- g. il contributo di settore al completamento della rete ecologica provinciale, con particolare riferimento alle azioni volte al rimboschimento e alla riqualificazione delle superfici boscate;
 - h. il supporto formativo e informativo, nonché la concessione di aiuti agli imprenditori agricoli e forestali;
 - i. l'utilizzo dei fondi compensativi, di cui alla d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005 e ss.mm.ii., attraverso l'albo delle opportunità di compensazione forestale;
 - j. i servizi tecnico-amministrativi erogati dalle strutture competenti della Comunità Montana;
 - k. il monitoraggio delle attività da parte della Comunità Montana
2. Gli interventi correttivi del PIF che riguardino il territorio all'interno di riserve regionali potranno essere avviati e condotti:
 - a) su formale richiesta da parte dell'Ente gestore;
 - b) d'ufficio da parte della Comunità Montana d'intesa con l'Ente gestore
 3. E' istituito il Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR) per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati del settore forestale, nonché per l'attuazione e il monitoraggio delle politiche settoriali.
 - a. Il SITFOR è strumento operativo e di servizio per la Comunità Montana, gli Enti locali e territoriali, i tecnici e gli operatori del settore, al fine di integrare, condividere e rendere disponibili le informazioni.
 - b. Il SITFOR è sviluppato in coerenza e nel rispetto delle norme tecniche del Sistema Informativo Territoriale Provinciale e del Geoportale regionale. Nell'ambito del SITFOR confluiscono anche le informazioni connesse alle funzioni attribuite alle Comunità Montane dal Sistema Informativo Forestale Regionale.
 - c. La gestione del SITFOR è di competenza dell'Ufficio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana.

Art. 4 – Interventi correttivi del Piano

In fase di gestione il Piano può essere oggetto di rettifiche, modifiche o varianti, secondo necessità. Esse sono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti (art. 47 c. 4 l.r. 31/2008); in particolare si stabilisce che:

4.1 Rettifiche.

Costituiscono rettifica i provvedimenti di aggiornamento a contenuto vincolato.

A titolo non esaustivo, si elencano le correzioni esclusivamente tecniche e gli altri atti di adeguamento del piano, privi di discrezionalità, che rientrano fra le rettifiche:

1. correzione di meri errori materiali di rilievo (es.: perimetrazione del bosco, tipi forestali, errori nei tracciati ecc.) e conseguenti attribuzioni delle nuove superfici alle classi di pianificazione (es. destinazione selvicolturale, trasformabilità, rapporto di compensazione ecc.) secondo le regole generali stabilite dal PIF;
2. aggiornamenti imposti da modifiche normative che comportano la necessità di aggiornamento delle tavole (es.: modifica della definizione di bosco);
3. presa d'atto di cambi di destinazione d'uso già avvenuti e autorizzati (es. recepimento delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco già rilasciate o nuovi boschi creati, tracciati non più esistenti per motivi di dissesto ecc.);
4. presa d'atto di previsioni e dati contenuti in PAF già approvati e sottoposti, se del caso, a Valutazione di Incidenza, in quanto prevalenti sui PIF per gli aspetti di loro competenza

5. recepimento di proposte di adeguamento alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta indicate paragrafo 4.7.2 parte II, dei Criteri della d.g.r. n° VIII/7728/2008 e s.m.i., nel pieno rispetto di quanto indicato nel presente regolamento del PIF;

6. recepimento di proposte di adeguamento alle scelte spettanti ai PGT indicate al paragrafo 4.7, Parte II, dei Criteri della d.g.r. n° VIII/7728/2008.

Nei casi 5 e 6, la rettifica del PIF è resa dalla Comunità Montana nell'ambito della valutazione di compatibilità del PGT al PTCP di cui all'art. 18 della l.r. 12/2005, secondo la procedura indicata al paragrafo 4.4 della d.g.r. n° VIII/7728/2008.

Le rettifiche, che per il loro contenuto vincolato sono escluse da VAS e VIC, vanno comunicate periodicamente alla Regione Lombardia e ad ERSAF per l'aggiornamento dei dati cartografici, inviando loro i poligoni digitali aggiornati di tutte le tavole interessate.

4.2 Modifiche.

Costituiscono modifica i provvedimenti di aggiornamento a contenuto discrezionale, che sono esonerati dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, anche a seguito di "Verifica di assoggettabilità".

Si tratta in altre parole di correzioni discrezionali, non comprese nel novero delle rettifiche, ma a carattere minore, e in quanto tali sono esonerate dalla VAS ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006. L'esonero può essere anche la conseguenza di una verifica di assoggettabilità a VAS, conclusasi con l'esclusione dalla procedura di VAS. Si tratta pertanto di correzioni che, pur presentando un margine di discrezionalità, sono prive di impatto ambientale significativo sul territorio. A titolo non esaustivo si elencano i seguenti provvedimenti:

1. l'inserimento nel piano V.A.S.P. di strade già esistenti, senza nuove previsioni di interventi (ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe in aumento);
2. piccole modifiche alle previsioni di intervento (aumento di una classe di transitabilità, piccoli prolungamenti di percorso ecc.), purché con valutazione di incidenza positiva, qualora prevista);
3. la correzione di meri errori materiali di rilievo, qualora da tali correzioni discendano scelte discrezionali (es. l'inserimento nel perimetro del bosco di aree erroneamente escluse qualora sia necessario stabilire, per il "nuovo bosco", i limiti alla trasformazione d'uso o gli interventi selvicolturali ivi finanziabili con fondi pubblici);
4. modifiche alla definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi (art. 47 c. 3 della l.r. 31/2008);
5. recepimento delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000;

4.3 Varianti.

Tutte le altre correzioni costituiscono variante al PIF. Sono tutti gli aggiornamenti che devono essere sottoposti a VAS, anche a seguito di conclusione positiva della verifica di assoggettabilità a VAS. Le varianti sono soggette alle medesime procedure previste per l'approvazione.

4.4 Procedure di approvazione

Le procedure amministrative per gli interventi correttivi del PIF sono le seguenti:

- **RETTIFICHE:** sono approvate con provvedimento del responsabile del competente Ufficio della Comunità Montana e a cui viene affidata la gestione del piano.
- **MODIFICHE:** sono adottate con deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana e successivamente approvate da Regione Lombardia, come previsto dall'art. 47 c. 4 della l.r. 31/2008;

- VARIANTI: Sono soggette alle medesime procedure previste per l'approvazione del PIF.

Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano

1. La Comunità Montana, al fine di attuare le previsioni del PIF, espleta le funzioni amministrative delegate e trasferite in materia forestale di cui alle successive lettere a. e b., nonché promuove e sostiene le attività di cui alla successiva lettera c.
 - a. Rilascio di pareri, nulla-osta e autorizzazioni:
 - autorizzazione alla trasformazione del bosco - art. 43 l.r. 31/2008;
 - nulla osta e autorizzazioni previste dalla vigente normativa e dal PIF;
 - approvazione dei Piani di Assestamento Forestale previsti dal PIF;
 - b. Altre attività amministrative e tecniche:
 - raccolta ed archiviazione delle denunce di taglio;
 - definizione di indirizzi per la concessione di aiuti pubblici in materia forestale;
 - espletamento delle funzioni amministrative delegate e concessione di contributi in ambito forestale;
 - gestione del Sistema Informativo Forestale (SITFOR);
 - promozione, sostegno, realizzazione di programmi e progetti finalizzati all'attuazione delle azioni di piano;
 - attivazione di azioni progettuali volte al reperimento di risorse finalizzate all'attuazione del PIF;
 - supporto tecnico amministrativo ai Comuni;
 - c. Attività di informazione e formazione professionale:
 - divulgazione dei contenuti del PIF alle amministrazioni pubbliche ai proprietari boschivi, ai tecnici, agli operatori forestali, alle associazioni professionali, alle associazioni ambientaliste più rappresentative;
 - organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i tecnici e gli operatori forestali e guardie ecologiche volontarie.

Parte II – Rapporti colla Pianificazione Territoriale

Art. 6 – Rapporti col Piano Territoriale Regionale (PTR)

1. Il PIF supporta il PTR (l.r. 12/2005 artt. 19/22) concorrendo a caratterizzare il "Sistema Rurale Paesistico" individuato nel PTR, evidenziando i boschi di maggiore pregio, gli ambiti a prevalente valenza paesaggistica, gli ambiti agricoli, i sistemi di interesse naturalistico e gli ambiti a elevata naturalità.

Art. 7 –Rapporti col Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

1. Il PIF è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale (PTCP), del quale costituisce specifico Piano di settore per quanto previsto dalla l.r. 31/2008, art. 48, comma 2.
2. Gli effetti derivanti dall'individuazione dei boschi e delle foreste e dalle indicazioni di tutela contenuti nel P.I.F. assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, ai sensi e per gli

effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c art. 18 e del comma 4 dell'art 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i i. e del comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008.

3. Il PIF costituisce strumento di attuazione della rete ecologica provinciale per gli aspetti di competenza del settore forestale.

Art. 8 - Rapporti colla pianificazione comunale (PGT)

1. Ai sensi del comma 3, dell'art. 48 della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le indicazioni sulla trasformazione del bosco di cui al presente P.I.F. sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale.
2. Le indicazioni di tipo tecnico contenute nel P.I.F., inerenti alle condizioni di trasformazione dei boschi, non potranno prescindere dal rispetto degli indirizzi di tutela degli effetti della componente paesistica così come normate dalle NTA del PTCP.
3. Per il Piano di Governo del territorio, il P.I.F. costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatori di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui all'art. 8 comma 1 "Documento di piano", anche ai fini della "determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovra comunale" di cui all'art. 8 comma 2 lett. f della l.r. 12/2005 (invarianti connesse ai caratteri identificativi del territorio della provincia), nonché per la redazione del Piano delle Regole con riferimento al comma 1 lett. e) art. 10 l.r. 12/2005.
4. In sede di redazione dei PGT, di adeguamento dei piani ai sensi dell'art. 26 della l.r. 12/2005, o di specifica variante ai sensi dell'art. 25 comma 1 della medesima, le valutazioni, anche cartografiche, di maggior dettaglio, le ricognizioni e perimetrazioni, ivi compresi gli effetti derivati da trasformazioni regolarmente autorizzate e la ratifica di previsioni urbanistiche interessanti boschi individuati dal PIF come "trasformabili". Tale condizione dovrà essere espressamente validata dall'ufficio della CM competente alla conservazione del P.I.F. e formalizzata come rettifica ai sensi del precedente art. 14.
5. Dal punto di vista metodologico:
 - a. I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti agli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario, che si possono ricondurre alle formazioni boscate del presente piano e a questo proposito potranno avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel P.I.F. e messe a disposizione nell'ambito del SITFOR.
 - b. Il PGT recepisce le previsioni del PIF, apportando ove necessario «rettifiche, precisazioni e miglioramenti di dettaglio» conseguenti ad un inevitabile passaggio di scala dalla pianificazione a livello di ente forestale a quella di amministrazione comunale (es. al limite del bosco, perimetro delle aree boscate per le quali vige il divieto assoluto di trasformazione, gli elementi boscati minori quali boschetti, filari, siepi); il PIF successivamente recepisce il passaggio di scala con provvedimento di rettifica.
 - c. La V.A.S. dei piani e dei progetti comunali, e/o la V.I.A. nei casi di necessità di applicazione dettati dalla legge, dovrà espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate individuate dal PIF, o dall'analisi di maggior dettaglio del piano locale, e prevedere la consultazione del competente ufficio comunitario.
 - d. Le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole e gli indirizzi del Documento di Piano dovranno espressamente rispettare, facendoli propri, ancorché eventualmente adattati alle condizioni specifiche verificate in dettaglio, i contenuti nel presenti norme.

Art. 9 - Rapporti col Piano Cave Provinciale (PCP)

1. Il PIF recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave, che ai fini della trasformabilità dei boschi è prevalente anche con riferimento alle aree forestali destinate alle infrastrutture strettamente necessarie all'accesso ed alla coltivazione delle medesime. Gli interventi di compensazione riguardante la trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali estrattivi previsti dal Piano Cave, qualora dovuti, non possono identificarsi con quelli di riassetto ambientale indicati all'art. 14 della l.r. n. 14/98, laddove sia prevista la formazione di bosco ai sensi della normativa forestale vigente.
2. I soggetti interessati alla predisposizione dei progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali estrattivi e di riassetto ambientale di cui rispettivamente agli artt. 11 e 14 della legge regionale n. 14/98 tengono conto degli indirizzi del PIF relativamente agli aspetti forestali coinvolti.
3. In caso di modificazione del PCP, il PIF concorre al Piano Cave segnalando le aree boscate di maggior pregio che è opportuno preservare dall'attività di escavazione.

Art. 10 - Rapporti col Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

1. Il PAI, come risultante dall'aggiornamento a livello di PGT, concorre ad individuare le aree ad attitudine protettiva e i soprassuoli boscati a prevalente destinazione protettiva.
2. Le prescrizioni contenute nei Piani Geologici Comunali sono recepite dal PIF a supporto del rilascio o del diniego delle autorizzazioni al vincolo idrogeologico.

Art. 11 – Rapporti coi Piani di gestione siti NATURA 2000

1. Il Piano di Indirizzo Forestale prevede per gli ambiti silvo-pastorali compresi entro Siti Natura 2000 (ZPS Monte Generoso), l'automatico recepimento dei contenuti del Piano di assestamento forestale della foresta regionale Monte Generoso e del Piano di gestione delle foreste di Lombardia come integrati dalle prescrizioni regionali riportate nei decreti n. 5067 del 19 maggio 2008, n. 5549 del 4 giugno 2009 e n. 8242 del 10 giugno 2019.
2. Il PIF, comprendendo all'interno del proprio perimetro i siti sopra elencati, è sottoposto a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e della d.g.r. n. 7/14106/2003.
3. Le "misure di conservazione", contenute nella d.G.R. n. 7884 del 30 luglio 2008 e ss.mm.ii., nella d.G.R. 4429 del 30 novembre 2015, nei Piani di Gestione o altrove, concorrono a definire i boschi non trasformabili, gli interventi compensativi, gli indirizzi selvicolturali, la localizzazione di nuova VASP e le attività selvicolturali da finanziare.
4. Le attività selvicolturali previste dal piano che rispettano le misure di conservazione non sono soggette a valutazione di incidenza (a prescindere della concessione di eventuali deroghe alle NFR).

Art. 12 – Rapporti coi Piani Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)

1. I PLIS assumono il Piano d'Indirizzo Forestale quale riferimento per la pianificazione e la gestione delle formazioni boscate contenute nei propri ambiti.
2. Le modalità di pianificazione e di gestione dei PLIS dovranno essere coerenti, per gli aspetti forestali, con i contenuti e le disposizioni normative del Piano di Indirizzo Forestale.

Art. 13 – Rapporti colla pianificazione assestamentale (PAF)

1. Il PIF prevede la necessità di redigere le revisioni dei piani scaduti e di quelli che scadranno nel tempo, favorendo l'accorpamento pianificatorio delle piccole superfici boscate, anche tramite criteri di selezione nei bandi aperti dalla Comunità montana.
2. Per le superfici forestali assestate il cui piano è scaduto si fa riferimento ai modelli selvicolturali, al calcolo della ripresa (se esaurita si fa riferimento al Decreto Regionale 13371/2014) e alle migliorie indicati dai piani di assestamento medesimi, fino a 10 anni dalla scadenza del piano o della sua revisione. Le eventuali deroghe alle NFR concesse dalla Giunta Regionale decadono immediatamente con la scadenza del piano, come previsto dall'art. 44 del r.r. 5/2007.
3. In fase di aggiornamento o revisione dei PAF scaduti e di nuova realizzazione, i contenuti assestamentali dovranno conformarsi agli indirizzi del presente Piano e adottare, salvo motivazione tecnica, i modelli selvicolturali del PIF.

Parte III – Formazioni forestali e non forestali

Art. 14 - Soprassuoli arborei

1. Il PIF individua i boschi, secondo i dettati dell'art. 42 della l.r. 31/2008, li riporta nella Tavola 2 "Carta del perimetro del bosco" e li classifica sulle diverse tipologie forestali rappresentandoli sulla Tavola "Carta dei tipi forestali" (Tavola 4), redatta sulla C.T.R. alla scala 1:10.000.
2. In particolare, la tavola 4 "Carta dei tipi forestali" evidenzia imboschimenti e rimboschimenti.
3. Le procedure per le correzioni in caso di modifiche normative, errori od omissioni sono indicate all'art. 4.
4. Come previsto dall'art. 42 c. 6 della l.r. 31/2008, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive e su terreni non boscati determinano nuovo bosco solo se previsto nella variante (da intendersi anche come modifica) del presente piano.

Art. 15 – Formazioni vegetali irrilevanti

1. Il presente PIF non ha individuato formazioni vegetali irrilevanti ai sensi dell'art. 14 della d.g.r. 2024/2006
2. In caso di eventuali errori, omissioni o modifiche normative si applicano le procedure correttive di cui all'art. 4.

Art. 16 – Arboricoltura da legno

1. L'arboricoltura da legno è definita dall'art. 3 d.lgs. 34/2018 e dall'art. 42 della l.r. 31/2008.
2. Il presente PIF non reca alcuna norma riguardante l'arboricoltura da legno, in quanto non si è avvalso della facoltà di regolamentare le superfici non boscate soggette a vincolo idrogeologico, anche in considerazione dello scarso interesse di tali impianti nel territorio soggetto a piano.
3. Eventuali integrazioni potranno essere apportate con le procedure correttive di cui all'art. 4.

Art. 17 – Sistemi verdi "fuori foresta"

1. Il presente PIF non reca alcuna norma riguardante i sistemi verdi "fuori foresta", in quanto non si è avvalso della facoltà di regolamentare le superfici non boscate soggette a vincolo idrogeologico.
2. Eventuali integrazioni potranno essere apportate con le procedure correttive di cui all'art. 4.

3. Nelle aree non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico si applica, ovviamente, il Titolo IV (articoli 64 e seguenti) del r.r. 5/2007.

Parte IV – Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico

Art. 18 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 2, della l.r. 31/2008 e s.m.i. gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.
2. L'autorizzazione al vincolo idrogeologico è assorbita, sotto il profilo amministrativo, dall'eventuale autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008.
3. Il rilascio delle autorizzazioni non può essere concesso qualora la trasformazione comporti problemi di dissesto idrogeologico, crei barriere ecologiche o comporti comunque un elevato impatto ambientale

Art. 19 – Tipi di trasformazioni ammesse

1. Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:
 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta,
 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;
 - Trasformazioni speciali non cartografate.
2. Le trasformazioni sono inoltre sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione di cui al successivo art. 29.

Art. 20 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)

1. Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PRG e PGT), perimetrare con la voce "Previsioni urbanistiche a delimitazione esatta" nella "CARTA DEI BOSCHI NON TRASFORMABILI E DEI VALORI DI COMPENSAZIONE FORESTALE" (Tavola n. 6) e in ambito estrattivo (nelle aree delimitate dal Piano Cave Provinciale e riportate nella predetta Tavola)

Art. 21 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura)

1. Costituiscono "trasformazioni ordinarie a delimitazione areale" le trasformazioni di boschi finalizzate esclusivamente all'utilizzo agricolo dei terreni.
2. Lo scopo è quello di favorire il ripristino dell'agricoltura su superfici che in passato sono state stabilmente utilizzate a fini agricoli (coltivi, prati, pascoli ecc.) e sono state colonizzate dal bosco in epoca storica relativamente recente, possono essere considerate di scarso valore ecologico, paesaggistico e selvicolturale.
3. Tale trasformazione deve essere favorita su terrazzamenti, purché ancora in buono stato di conservazione, in quanto la presenza del bosco può determinare l'insorgenza di fenomeni di dissesto.
4. L'autorizzazione è subordinata al fatto che le aree da trasformare siano ricomprese dai Piani di Governo del Territorio fra le aree agricole ai sensi del Titolo III della l.r. 12/2005.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate a seguito di puntuali valutazioni in ordine alla tipologia del soprassuolo forestale per quanto attiene alla struttura, alla forma di governo, alla tipologia forestale, alla destinazione selvicolturale assegnata dal PIF e ai caratteri stagionali, al fine di evitare danni ambientali di qualsiasi genere.

6. Le autorizzazioni sono rilasciate:
 - a. a imprenditori agricoli ex art. 2135 Codice Civile;
 - b. ad altri soggetti.
7. Sulle superfici agricole così recuperate non potrà comunque essere concesso il cambio di destinazione d'uso né la realizzazione di volumi edilizi residenziali per almeno 30 anni. La realizzazione di manufatti a scopo produttivo agricolo e forestale è ammessa, ma in caso in cui la trasformazione fosse stata esonerata dalla compensazione, si dovrà realizzare l'intervento compensativo come se il bosco continuasse ad esistere, come da d.g.r. 675/2005 e smi.
8. La trasformazione del bosco deve essere preventivamente autorizzata sulla base di una istanza che allega i documenti indicati al paragrafo 2.2.b) della d.G.r. 675/2005 e s.m.i.: in esso è prevista un minor numero di allegati da presentare qualora la trasformazione areale sia esonerata dagli interventi compensativi.
9. Le autorizzazioni sono rilasciate:
 - a. fino ad un massimo di 20.000 mq per richiedente o proprietario al triennio nel caso c. 6 lettera a);
 - b. su superfici massime di 5.000 mq ogni venti anni per singolo nucleo familiare, nel caso c. 6 lettera b)
10. Gli interventi di trasformazioni speciali del bosco sono assoggettati a valutazione d'incidenza quando ricadono in aree SIC/ZSC o ZPS o adiacenti ad esse, se non previsti o se non conformi a quanto indicato nelle misure di conservazione contenute nei piani di gestione dei Siti Natura 2000 approvati.
11. Le micro-trasformazioni a finalità agricola (es. orti familiari di pertinenza alla residenza) sono ricomprese dal PIF fra le trasformazioni speciali, alle quali si rimanda.

Art. 22 – Trasformazioni speciali non cartografate

1. Costituiscono trasformazioni speciali del bosco quelle finalizzate esclusivamente alla realizzazione di:
 - a. sistemazioni idraulico forestali, da realizzarsi ove tecnicamente possibile e a parità di efficacia tramite tecniche di bioingegneria forestale;
 - b. viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP del presente PIF;
 - c. viabilità poderale e interpoderale per la gestione forestale e dei pascoli;
 - d. interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera), purché prevalentemente in legno o pietra secondo il modello del "quaderno delle opere tipo" prodotto da ERSAF;
 - e. allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
 - f. ampliamenti o adeguamento di edifici, impianti o infrastrutture esistenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti, per un'area non superiore a 200 mq;
 - g. piccole trasformazioni agrarie non cartografabili, per orticoltura, frutticoltura, animali da cortile, in aree di stretta pertinenza di edifici residenziali esistenti, su superficie massima di 2.000 mq;
 - h. micro trasformazioni di natura edilizia a finalità esclusivamente agricola (es. capanni per la legna, selciati o caselli per gli attrezzi), su superficie di massimo 100 mq, purché previsti dagli strumenti urbanistici comunali e prioritariamente in prossimità di edifici esistenti;
 - i. interventi previsti nei piani di gestione delle ZPS Monte Generoso;
 - j. miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici se previsti in appositi piani faunistici venatori o individuate nell'ambito dei piani di assestamento forestale approvati ai sensi di legge;
 - k. interventi per la realizzazione di piccole pozze d'abbeverata per la fauna selvatica o il bestiame domestico brado o semibrado e di laghetti a finalità antincendio boschivo;

- l. opere pubbliche, se non diversamente ubicabili;
 - m. reti di pubblica utilità, se non diversamente ubicabili.
2. In sede di rilascio dell'autorizzazione, l'areale preciso idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, destinazione selvicolturale, pendenza ed esposizione) al fine di evitare qualsiasi danno ambientale e di realizzare la trasformazione in boschi di minore pregio naturale e selvicolturale; se possibile e razionale, i predetti interventi sono realizzati fuori dal bosco.
 3. Gli interventi di cui alle lettere c), f), g), h), k) non possono essere realizzati nei "boschi non trasformabili";
 4. Nel caso degli interventi di cui alle lettere a), b), d), e), i), j), m), le trasformazioni possono essere realizzate nei "boschi non trasformabili" solo se si dimostra che realizzarle altrove sarebbe impossibile o creerebbe un evidente maggior disturbo all'ambiente o alla foresta e limitando al massimo l'impatto sul "bosco non trasformabile", in termini dimensionali, paesaggistici ed ambientali.
 5. Gli interventi di trasformazioni speciali del bosco sono assoggettati a valutazione d'incidenza quando ricadono in aree SIC e/o ZPS o limitrofe ad esse, qualora non siano previsti o non siano conformi a quanto indicato alle misure di conservazione e/o ai piani di gestione dei Siti Natura 2000 approvati.

Art. 23 – Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità

1. Il PIF classifica nella Tavola 6 - "Carta dei boschi non trasformabili e dei valori di compensazione forestale" i boschi in base alla trasformabilità, più precisamente:
 - a) **boschi soggetti a trasformazione esatta**, individuati come "Previsioni urbanistiche a delimitazione esatta";
 - b) **boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale**, individuati come "Boschi trasformabili per trasformazioni di tipo areale";
 - c) **boschi non trasformabili**, da intendersi come boschi in cui sono possibili solo alcune trasformazioni speciali e in cui non si potranno individuare trasformazioni urbanistiche;
 - d) **altri boschi**, da intendersi da intendersi come boschi in cui sono possibili tutte le trasformazioni speciali e in cui si potranno individuare eventualmente ulteriori trasformazioni urbanistiche secondo il dettato dell'articolo 27.

Art. 24 – Boschi non trasformabili: individuazione e trasformabilità

1. Il PIF individua nella Tavola 6 – "Carta dei boschi non trasformabili e dei valori di compensazione forestale", le aree boscate non trasformabili a fini urbanistici, identificate in rosso, che coincidono con:
 - a. le Riserve regionali istituite ai sensi della l.r. 86/1983;
 - b. la Fascia A del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
 - c. i boschi appartenenti alle tipologie forestali:
 - Acero frassineto (escluse le neoformazioni di età inferiore a 30 anni nel 2016);
 - Alneti Formazioni igrofile;
 - Cerreta;
 - d. i boschi da seme riportati nel registro Regionale;
 - e. i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art.17 del R.D. 3267/1923;
 - f. i boschi ricadenti nelle aree perimetrate dal PTCP come aree di massima naturalità;
 - g. i boschi ricadenti nella fascia B del PAI;
 - h. le aree di elevata naturalità ai sensi degli articoli 17 e 18 del PTPR;
 - i. i boschi a funzione naturalistica come individuati nella tavola 5 Tavola delle funzioni prevalenti;

- j. i boschi a funzione protettiva come individuati nella tavola 5 “Carta delle funzioni prevalenti”;
 - k. i boschi percorsi da incendio negli ultimi 15 anni;
2. Nei “boschi non trasformabili a fini urbanistici” sono autorizzabili esclusivamente i seguenti interventi:
- a. opere di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico da attuarsi a parità di efficacia con tecniche di ingegneria naturalistica, compresa la manutenzione straordinaria e la ricostruzione di muretti a secco e terrazzamenti agricoli esistenti secondo le tipologie tipiche della zona;
 - b. realizzazione e ampliamento di viabilità agro-silvo-pastorale di limitata estensione, indicativamente estensione non oltre 400 m;
 - c. strutture in legno finalizzate alla fruizione gratuita del bosco;
 - d. opere pubbliche e reti di pubblica utilità, in entrambi i casi purché non diversamente ubicabili;
 - e. manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, ampliamenti di edifici esistenti censiti dall'agenzia del territorio oppure costruzione o ampliamenti di pertinenze di edifici esistenti censiti dall'agenzia del territorio, purché in tutti i casi non comportino trasformazione del bosco superiore a 200 metri quadrati;
 - f. allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
 - g. le trasformazioni speciali di cui all’art. 22 c. 1 lettere a), b), d), e), i), j);
3. Le opere pubbliche (eccezion fatta per quelle di prevenzione e sistemazione del dissesto idrogeologico e le “trasformazioni speciali” nel senso stretto del termine) e le reti di pubblica utilità sono comunque vietate nei seguenti boschi:
- boschi appartenenti alle tipologie forestali:
 - Acero frassineto (escluse le neoformazioni di età inferiore a 30 anni);
 - Alneto di Ontano bianco;
 - Cerreta;
 - boschi da seme riportati nel registro Regionale;
 - boschi soggetti al “vincolo per altri scopi” di cui all’art.17 del R.D. 3267/1923;
 - boschi a funzione protettiva come individuati nella tavola 5 Tavola delle funzioni prevalenti;

Art. 24 – Boschi a trasformazione esatta: individuazione e trasformabilità

1. Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PRG e PGT), perimetrare con la voce “Previsioni urbanistiche a delimitazione esatta” nella “CARTA DEI BOSCHI NON TRASFORMABILI E DEI VALORI DI COMPENSAZIONE FORESTALE” (Tavola n. 6) e in ambito estrattivo (nelle aree delimitate dal Piano Cave Provinciale).
2. Nelle predette aree sono ammesse altresì:
 - a. le trasformazioni agricole di cui all’art. 21;
 - b. le trasformazioni speciali di cui all’art 22.

Art. 25 – Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale: individuazione e trasformabilità

1. La trasformabilità a fini areali o agricoli può essere effettuata unicamente nelle aree:
 - a) Indicate nella Tavola 6 “Carta dei boschi non trasformabili e dei valori di compensazione forestale” in colore verde “Boschi”, purché gli stessi siano indicati:
 - nel “buffer” tratteggiato in nero nella medesima tavola 6 e gli stessi siano indicati come boschi con funzione prevalente “multifunzionale” in tavola 5;

- nelle aree non tratteggiate in nero nella medesima tavola 6, ma solo se le aree da trasformare sono costituite da terrazzamenti ancora ben conservati;
- b) Indicate come “boschi non trasformabili” (rosse), purché gli stessi siano indicati nel “buffer” tratteggiato in nero nella medesima tavola 6 e contemporaneamente come boschi con funzione prevalente “multifunzionale” in tavola 5;
2. Nelle predette aree sono state escluse, salvo limitate eccezioni motivate riportate dal piano, i boschi importanti per la biodiversità, la rete ecologica, la stabilità del suolo o di particolare pregio produttivo. In caso di errore di perimetrazione nella Tavola, si procederà con rettifica ai sensi dell’art. 4 del Regolamento.
 3. Se si eseguono interventi di miglioramento forestale con fondi pubblici o tramite interventi compensativi, si procederà, mediante provvedimento di “rettifica” di cui all’art. 4, a derubricare i boschi da questa categoria e a inserirli fra i “Boschi non trasformabili”.

Art. 26 – Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali: individuazione e trasformabilità

1. Sono costituiti dalle aree forestali perimetrare con la voce “boschi” nella “CARTA DEI BOSCHI NON TRASFORMABILI E DEI VALORI DI COMPENSAZIONE FORESTALE” (Tavola n. 6).
2. In essi sono possibili tutte le trasformazioni speciali di cui all’art. 22 e potranno essere individuate le ulteriori trasformazioni esatte come da articolo 27.

Art. 27 – Ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica): individuazione

- 1) Qualora, in sede di redazione degli strumenti urbanistici o di altri strumenti di governo del territorio, per specifiche esigenze si ravvisasse la necessità di procedere a ulteriori trasformazioni di bosco a fini urbanistici, dovrà essere redatta una “modifica” del PIF, come da articolo 4, appositamente motivata, contenente:
 - a. relazione ricognitiva attestante la non esistenza, entro i confini comunali, di aree alternative a quelle previste per la realizzazione dell’intervento urbanistico comportante trasformazione;
 - b. perimetrazione di dettaglio della superficie forestale da trasformare: su carta (in scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) e in formato vettoriale (poligoni digitali “shapefile”) con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84);
 - c. relazione forestale, a firma di tecnico agronomo forestale abilitato, che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, composizione, attitudine funzionale), con particolare attenzione alla tipologia forestale presente e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati nelle Tavole del valore delle attitudini, indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di proposta di trasformazione;
 - d. individuazione delle misure compensative predisposte in coerenza con le indicazioni del PIF, in particolare nella Carta n. 8 “Carta dei miglioramenti e degli interventi di compensazione forestale”, e delle aree da destinare all’esecuzione delle stesse entro i confini comunali.
- 2) Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile, l’Ente Forestale, nel verificare la conformità della previsione urbanistica al PIF, provvede all’aggiornamento del Piano come previsto al precedente art. 4.
- 3) Le nuove trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta devono comunque sottostare alle seguenti regole:
 - a) non possono essere individuate nei «boschi non trasformabili» di cui all’art. 29 e neppure nei boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici o compensazioni dal 1985;

- b) devono essere individuate prioritariamente all'interno dei "tessuto urbano consolidato" di cui all'art. 10 comma 2 della l.r. 12/2005 e s.m.i. o nelle immediate adiacenze, ossia nel raggio di 150 metri;
 - c) devono essere limitate a una superficie massima dello 0,5% della superficie boscata per ogni quindicennio di validità del PIF.
- 4) Non sono in ogni caso permesse trasformazioni a fini urbanistici in boschi non trasformabili di cui all'art 24, se non attraverso aggiornamento del piano mediante variante soggetta a VAS.
 - 5) Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile, si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art. 29.
 - 6) Per gli strumenti urbanistici già vigenti al momento dell'entrata in vigore del PIF, qualora siano previste trasformazioni del bosco a fini urbanistici non recepite in sede di redazione del PIF o in sede di procedura di VAS, il Comune dovrà richiedere entro 90 giorni dalla adozione la conformità del proprio strumento secondo la procedura di cui al comma 1

Art. 28 – Soglia di compensazione

- 1) La superficie dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione è definita dalla d.G.r. VIII/675/2005 e s.m.i..
- 2) Il Piano non si avvale della facoltà di ridurre l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione, nei casi previsti dal paragrafo 4.1) della d.G.r. VIII/675/2005 e s.m.i.

Art. 29 – Rapporti di compensazione

- 1) Il PIF attribuisce ai boschi il rapporto di compensazione, in caso di trasformazione, indicato nella seguente tabella, salve le specifiche deroghe previste agli art. 30 e 31:

Tipo di trasformazione	Boschi non trasformabili Tavola 6 (in rosso)	"Boschi trasformabili per sole trasformazioni speciali in tavola 6 (in verde)	Boschi trasformabili per trasformazioni di tipo areale in tavola 6 (in retinato nero)
Opere pubbliche	1:3	1:2	1:1
Reti di pubblica utilità	1:3	1:2	1:1
Viabilità o percorsi di natura agro-silvo-pastorale non prevista dal piano VASP	1:2	1:1	1:1
Altre trasformazioni speciali non cartografabili di cui art. 22 comma 1	1:2	1:1	1:1
Trasformazioni agricole	non possibili	non possibili	1:1
Trasformazioni urbanistiche	non possibili	1:3	1:2
Cave, discariche e altre trasformazioni	1:4	1:3	1:2

2. Il rapporto di compensazione nelle aree boscate perimetrate come “Previsioni urbanistiche a delimitazione esatta” in tavola 6 è sempre 1:1.
3. Il valore di compensazione è determinato dal prodotto del costo di compensazione definito dalla Regione, dalla quantità di superficie trasformata e dal rapporto di compensazione. Detto valore è aumentato del 20% in caso di monetizzazione e qualora superi l'importo di € 4.000,00.
4. Il costo di compensazione è dato dalla somma del valore del soprassuolo, come definito dalla d.g.r. n. 675/2005 e ss.mm.ii. e periodicamente aggiornato da Regione, e dal “valore agricolo medio” del terreno a bosco, definito annualmente da Regione.

Art. 30 – Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi

1. Sono esclusi dall'obbligo di compensazione di cui all'art. 29 i seguenti interventi, ove ammessi dal PIF e purché preventivamente autorizzati dall'ente forestale:
 - a) sistemazione del dissesto idrogeologico da eseguirsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - b) la manutenzione straordinaria e la ricostruzione di muretti a secco e terrazzamenti agricoli esistenti, ancora in discreto stato di conservazione, a finalità esclusivamente agricola, secondo le tipologie tipiche della zona;
 - c) realizzazione o manutenzione di viabilità silvo-pastorale, purché prevista nell'ambito del piano della viabilità parte integrante del presente PIF;
 - d) manutenzione e realizzazione di sentieri pedonali (larghezza massima 120 cm) rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003;
 - e) recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio come da criteri regionali;
 - f) conservazione o il ripristino di viste o percorsi panoramici, in aree tutelate art. 136 d.lgs. 42/2004 o in coerenza col piano paesaggistico regionale;
 - g) opere espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e della vegetazione naturale;
 - h) interventi di trasformazione a finalità agricola, nelle sole aree retinate come “Boschi trasformabili per trasformazioni di tipo areale” in Tavola 6 CARTA DEI BOSCHI NON TRASFORMABILI E DEI VALORI DI COMPENSAZIONE FORESTALE, purché da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, coltivazioni biologiche,...) o alla coltura di legnose agrarie, senza edificazione di alcun tipo;
 - i) gli interventi di recupero dei terrazzamenti a finalità esclusivamente agricola;
 - j) interventi di miglioramento ambientale previsti nei piani di gestione della ZPS Monte Generoso;
 - k) interventi per operazioni di ricerca e di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale;
 - l) interventi di miglioramento forestale e apicoltura previsti nell'ambito dei piani di assestamento forestale approvati.
2. Le trasformazioni agricole e speciali nei boschi soggetti a trasformazione esatta non sono esonerati dalla compensazione

Art. 31 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti

1. Sono soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità (riduzione del 50%) gli interventi di trasformazione, ove ammessi dal PIF e purché preventivamente autorizzati dall'ente forestale, nelle sole aree retinate come "Boschi trasformabili per trasformazioni di tipo areale" in Tavola 6 CARTA DEI BOSCHI NON TRASFORMABILI E DEI VALORI DI COMPENSAZIONE FORESTALE, finalizzati:
 - a) all'agricoltura con colture diverse da quelle previste nell'articolo precedente;
 - b) per la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli professionali;
 - c) per la realizzazione di altre strutture e infrastrutture (es. elettrodotti, acquedotti e strade), ad esclusivo uso di supporto all'attività agricola condotta da parte di imprenditori agricoli professionali;
 - d) a residenza esclusiva di imprenditori agricoli professionali e del relativo nucleo familiare.
2. Le trasformazioni agricole e speciali nei boschi soggetti a trasformazione esatta non sono esonerate dalla compensazione

Art. 32 – Interventi compensativi ammessi

1. Sono ammissibili come interventi compensativi quelli esplicitamente indicati nella relazione del PIF nei capitoli:
 - "indirizzi selvicolturali per tipi forestali";
 - "interventi di tutela idrogeologica del territorio forestale"
 - "interventi sulle infrastrutture forestali"
 - "interventi attivi di gestione e valorizzazione dei soprassuoli forestali"
 - "miglioramento ambientale a fini faunistici"
 - "boschi con attacchi fitosanitari – difesa".

Art. 33 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi

1. La realizzazione di interventi compensativi da parte del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione può avvenire esclusivamente nelle aree riportate, in cartografia, nella tavola n. 8 "Carta degli interventi di miglioramento forestale".
2. Gli interventi devono essere eseguiti prioritariamente su terreni di proprietà o possesso pubblico o di ONLUS,

Art. 34 – Albo delle Opportunità di compensazione

1. Al fine di favorire la valorizzazione delle aree forestali e la realizzazione degli interventi compensativi con attività selvicolturali di riqualificazione su area vasta e rimboschimenti nelle aree a insufficiente coefficiente di boscosità, è istituito l'Albo delle opportunità di compensazione, gestito dal responsabile dell'Ufficio Tecnico competente in materia di Agricoltura e Foreste della Comunità montana.
2. L'albo delle opportunità di compensazione è uno strumento di riferimento e di supporto per i soggetti obbligati ad eseguire interventi compensativi e per i proprietari pubblici e privati di boschi, nei quali intendono eseguire interventi di miglioramento, o di terreni che intendono rimboschire. Esso è costituito da una banca dati contenete i progetti di miglioramento forestale e di imboschimenti proposti, i terreni e i boschi resi disponibili per realizzare rispettivamente interventi di imboschimento, interventi di miglioramento forestale e gli interventi di sistemazione idraulico-forestale.

3. Il Direttivo della Comunità Montana, entro novanta giorni dall'approvazione del PIF, con propri provvedimenti dovrà rendere operativo l'albo delle opportunità di compensazione.

Art. 35 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano

1. Il Piano di Indirizzo Forestale non pone alcun limite massimo alla trasformazione del bosco di tipo "speciale" di cui al successivo art. 27.
2. La trasformabilità a fini areali o agricoli può interessare al massimo il 2% delle superfici boscate da calcolarsi ogni quindi anni di validità del presente piano (pari ad ettari 231,99 complessivi), con decorrenza dall'anno solare di approvazione (2021-2035, poi 2036-2050).
3. La trasformabilità a fini urbanistici può interessare al massimo un'estensione di 46,39 ettari, ossia lo 0,40% del patrimonio forestale totale, da calcolarsi per l'intero periodo di validità del presente piano.
4. Sono escluse dal limite posto al comma 3 le superfici boscate interessate dagli ambiti estrattivi del Piano Cave Provinciale e le aree boscate trasformate per progetti di opere pubbliche a carattere infrastrutturale e di livello sovra locale, non diversamente ubicabili.

Art. 36 – Monetizzazioni e cauzioni

1. Ai sensi del paragrafo 5.3 della d.g.r. 675/2005 e s.m.i., il Piano si avvale della facoltà di esonerare i richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione di versare la maggiorazione del 20% qualora il "costo di compensazione" sia inferiore a 4.000,00 €.

Parte V – Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale

Art. 37 – Il Piano VASP

1. Il PIF, in coerenza con le vigenti disposizioni normative, individua come viabilità agro-silvo-pastorali (VASP) quelle strade, esistenti o di progetto, necessarie per la conduzione dei fondi agricoli e forestali e che rivestono funzioni di sicurezza, incolumità pubblica e di stabilità dei versanti.
2. Il censimento delle strade che possiedono i requisiti di viabilità agro-silvo – pastorale di cui alla Tavola 11 fornisce un quadro conoscitivo circa lo stato di fatto e delinea indicazioni sulle necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità.
3. I tracciati emersi in sede di censimento dovranno ufficialmente essere adottati e normati dalle Amministrazioni Comunali mediante atto deliberativo.

Art. 38 – Piano VASP: contenuti

1. Il piano VASP, a tutti gli effetti parte integrante del presente PIF, definisce:
 - classificazione delle strade esistenti;
 - previsione di ampliamenti, prolungamenti e passaggi di classe di strade esistenti;
 - previsioni di nuove strade con relativa classe di transitabilità.
2. Gli elenchi delle strade esistenti e di progetto sono riportati negli allegati.

Parte VI – Attività selvicolturali

Art. 39 – Destinazione selvicolturale dei boschi

1. In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori del PIF, la Comunità Montana del Lario Intelvese promuove ed indirizza la realizzazione d'interventi e la gestione delle risorse forestali secondo destinazioni o funzioni prevalenti, indicate dal PIF medesimo, in un quadro di azioni orientate alla valorizzazione multifunzionale dei boschi.
2. In particolare, la Comunità Montana orienta la propria progettualità e la gestione forestale al fine di valorizzare:
 - a. la funzione protettiva
 - b. la funzione naturalistica
 - c. la funzione produttiva
 - d. la funzione multifunzione

Art. 40 – Modelli selvicolturali

1. La tutela e la valorizzazione dei boschi sono perseguite attraverso specifici modelli di trattamento selvicolturale, tendenti a favorire l'affermazione delle specie autoctone e la varietà nella composizione e la coerenza con le "Tipologie forestali potenziali" così come definite dalla Regione Lombardia.
2. I modelli selvicolturali sono differenziati sulla base della tipologia forestale e della funzione del bosco e costituiscono norme per la realizzazione degli interventi nei casi previsti al precedente art. 11 comma 2.
3. I modelli selvicolturali sono obbligatori nei casi previsti dall'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008.
4. Tuttavia, i modelli selvicolturali recepiscono le "misure di conservazione" dei siti natura 2000 e quindi il loro rispetto, anche nei casi in cui non sono obbligatori, garantisce in ogni caso l'esonero dalla valutazione di incidenza.
5. La Tavola n. 7 – "Carta dei modelli selvicolturali" definisce graficamente il modello e gli indirizzi selvicolturali per ciascun'area boscata del territorio, da condurre secondo le funzioni evidenziate nella Tavola 5 "Carta delle funzioni prevalenti"
6. Gli indirizzi selvicolturali di riferimento sono riportati nello specifico capitolo della relazione tecnica. Ove queste non contengano indicazioni riguardanti talune tipologie di bosco oggetto di taglio si rinvia alle Norme Forestali Regionali di cui al r.r. n. 5/2007.

Parte VII – Parte finanziaria

Art. 41 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

1. Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:
 - a. gli interventi indicati nella Tavola 8 – Carta dei miglioramenti e degli interventi di compensazione forestale, secondo la scala di priorità individuata nel piano;
 - b. gli interventi previsti dai piani di assestamento forestale;
 - c. gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale purché ricompresa nel Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale parte integrante del presente PIF;

- d. gli interventi previsti dai piani di gestione dei Siti Natura 2000;
 - e. gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica e con legname certificato FSC o PEFC), anche se non previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale;
 - f. di messa in sicurezza e contenimento della vegetazione invadente lungo la rete escursionistica di cui alla l.r. 5/2017 (Rete escursionistica della Lombardia) e nelle aree a valenza di nuovi tratti di viabilità silvo – pastorale, purché compresa nelle proposte di nuova viabilità previste dal piano VASP del PIF;
 - g. la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d’acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque
 - h. gli interventi di recupero produttivo dei castagneti da frutto in boschi compresi nella categoria “castagneti”, esclusivamente nelle tipologie della serie “castagneto dei substrati carbonatici”
2. Gli interventi di avviamento a fustaia e di conversione dei cedui sono finanziabili esclusivamente se, oltre a rispettare quando indicato in tavola 8, rispettano tutte le seguenti condizioni:
 - a) devono essere boschi appartenenti alla tipologia “cerreta”, “aceri frassineto”, “aceri tiglieto”, “faggeta montana”, “faggeta submontana”, come riportato in tavola 4);
 - b) devono essere boschi con funzione prevalente “Produttiva” o “naturalistica”, come riportati in tavola 5;
 - c) devono essere confinanti con altri boschi governati a fustaia o che hanno già subito tagli di avviamento o conversione a fustaia, oppure in caso contrario devono avere una superficie accorpata di almeno cinque ettari.
 3. Gli interventi di sfollo o diradamento o di miglora del soprassuolo (casi di “pronto intervento”, lotta fitosanitaria o legati alla sistemazione del dissesto idrogeologico esclusi) sono finanziabili esclusivamente se, oltre a rispettare quando indicato in tavola 8, rispettano tutte le seguenti condizioni:
 - a) devono essere boschi appartenenti alla tipologia “cerreta”, “aceri frassineto”, “aceri tiglieto”, “faggeta montana”, “faggeta submontana”, “lariceto tipico”, “pecceta secondaria”, “pecceta su”, “rimboschimenti di conifere”, come riportato in tavola 4);
 - b) devono essere in boschi con funzione prevalente “protettiva”, come riportato in tavola 4, oppure negli altri casi devono avere una superficie accorpata di almeno:
 - due ettari nelle peccete e nei rimboschimenti di conifere;
 - cinque ettari negli altri casi.
 4. Non sono comunque finanziabili gli interventi che nel piano sono indicati come “incompatibili” o come “compatibili” ma non “incentivati” e gli interventi di utilizzazione forestale.
 5. I boschi oggetto di intervento di miglioramento di cui al comma precedente sono classificati come “boschi non trasformabili” con la procedura di cui al precedente articolo 14, comma 2.
 6. I sopracitati interventi sono classificati come “utili” ai sensi dell’art. 4.9 della d.G.r. 7728/2008. Il PIF determina le classi di urgenza, che la Comunità Montana deve tenere in considerazione per l’erogazione di contributi e gli interventi compensativi.
 7. Nella aree boscate, nei nuovi sistemi verdi e nei pascoli montani, l’ente forestale può finanziare la realizzazione di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname certificato, se disponibile, non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all’aperto.
 8. In deroga a quanto sopra indicato, non possono tuttavia essere finanziati:

- gli interventi di utilizzazione forestale;
 - gli imboschimenti;
 - gli impianti di arboricoltura da legno;
 - gli interventi di miglioramento forestale nel “Tessuto Urbano Consolidato”; di cui alla l.r. 12/2005
 - gli interventi di miglioramento forestale in boschi perimetrati come “Previsioni urbanistiche a delimitazione esatta”, riportati in tavola n. 6 e in “boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale”, fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che sono quindi finanziabili.
9. I proventi delle sanzioni di cui all’art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività indicate all’art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

Art. 42 – Programmi trasversali da finanziare

1. In relazione, al capitolo 15 “I PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE FORESTALE LOCALE” sono indicati i principali progetti di sviluppo che il presente PIF individua, ossia:
- a) tutela idrogeologica;
 - b) incremento della produzione delle biomasse forestali a uso energetico;
 - c) sviluppo delle infrastrutture forestali;
 - d) valorizzazioni dei soprassuoli forestali;
 - e) miglioramenti forestali a scopo faunistico;
 - f) miglioramenti dell'ambiente forestale;
 - g) difesa fitosanitaria dei boschi;
 - h) miglioramento degli alpeggi

Art. 43 – Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza

1. In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni contenute nel piano, compreso quanto indicato nella tavola dei dissesti.
2. Le priorità e le urgenze sono dettagliate nella Tavola 8 “Carta degli interventi”

Parte VIII – Allegati

Allegato 1 – Strade agro-silvo-pastorali esistenti

ID	CODICE STRADA	DENOMINAZIONE	COMUNE PREVALENTE	CODICE REGOLAMENTO	GESTORE	PROPRIETA'	LUNGHEZZA	TOPONIMO INIZIO	QUOTA INIZIO	QUOTA A FINE	CLASSE TRANSITABILITA'
2064	S013122_00001	022 VALLE SARACENA - SOTTO MONTE CREGGIO	ALTA VALLE INTELVI	DCC N. 22 DEL 19.09.2008	COMUNE DI LANZO D'INTELVI	PUBBLICA	1682		913	1030	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
2226	S013122_00002	023 VALLE SARACENA - CIMA VAL ROVINA	ALTA VALLE INTELVI	DCC N. 22 DEL 19.09.2008	COMUNE DI LANZO D'INTELVI	PUBBLICA	1215		948	1148	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
4755	S013122_00006	061 CONFINE/ALPE TREVINO - BOSCO MERIGGIO	ALTA VALLE INTELVI	DCC N. 22 DEL 19.09.2008	COMUNE DI LANZO D'INTELVI	PUBBLICA	2089		1009	1115	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
4784	S013122_00007	062 CONFINE/FIADORE - BOSCO MERIGGIO	ALTA VALLE INTELVI	DCC N. 22 DEL 19.09.2008	COMUNE DI LANZO D'INTELVI	PUBBLICA	890		1098	1115	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
4814	S013122_00008	063 CEMPORA - FONTANINO	ALTA VALLE INTELVI	DCC N. 22 DEL 19.09.2008	COMUNE DI LANZO D'INTELVI	PUBBLICA	998		957	993	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
226	S013122_00010	100 CONFINE - BOSCO MERIGGIO	ALTA VALLE INTELVI	DCC N. 22 DEL 19.09.2008	COMUNE DI LANZO D'INTELVI	PUBBLICA	604		1009	1115	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
248	S013122_00011	101 STRADA SIGHIGNOLA - CIMA VAL ROVINA	ALTA VALLE INTELVI	DCC N. 22 DEL 19.09.2008	COMUNE DI LANZO D'INTELVI	PUBBLICA	602		1170	1220	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
289	S013122_00012	102 SOTTO M.TE SIGHIGNOLA - ST. 101	ALTA VALLE INTELVI	DCC N. 22 DEL 19.09.2008	COMUNE DI LANZO D'INTELVI	PUBBLICA	405		1200	1200	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
334	S013122_00014	104 MULATTIERA - PISTA DA SCI LANZO	ALTA VALLE INTELVI	DCC N. 22 DEL 19.09.2008	COMUNE DI LANZO D'INTELVI	PUBBLICA	338		1062	1104	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
360	S013122_00015	147 S. NAZARO E CELSO - CLINICA	ALTA VALLE INTELVI	DCC N. 22 DEL 19.09.2008	COMUNE DI LANZO D'INTELVI	PUBBLICA	500		820	886	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI

ID	CODICE STRADA	DENOMINAZIONE	COMUNE PREVALENTE	CODICE REGOLAMENTO	GESTORE	PROPRIETA'	LUNGHEZZA	TOPONIMO INIZIO	QUOTA INIZIO	QUOTA A FINE	CLASSE TRANSITABILITA'
454	S013122_00018	111 ONIZZE - PIAN DELLE NOCI	ALTA VALLE INTELVI	DCC N. 22 DEL 19.09.2008	COMUNE DI LANZO D'INTELVI	PUBBLICA	450		825	861	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
497	S013122_00020	113 ONIZZE - CAMPO DA GOLF	ALTA VALLE INTELVI	DCC N. 22 DEL 19.09.2008	COMUNE DI LANZO D'INTELVI	PUBBLICA	317		825	846	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
4408	S013179_00002	078 STRADA DELLA VALLE DELL'INFERNO	ALTA VALLE INTELVI	D.C.C. N. 10 DEL 27/03/2006	COMUNE DI PELLIO INTELVI	PUBBLICA	4606		940	1352	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
4441	S013179_00003	79 STRADA DELL'APE NUOVO - FIOLONE CRISTAZZ	ALTA VALLE INTELVI	D.C.C. N. 10 DEL 27/03/2006	COMUNE DI PELLIO INTELVI	PUBBLICA	3023	SECONDO INIZIO ALPE NUOVO - A QUOTA 930	930	1119	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
1828	S013179_00010	097 STRADA DI BOLL	ALTA VALLE INTELVI	D.C.C. N. 10 DEL 27/03/2006	COMUNE DI PELLIO INTELVI	PUBBLICA	1652		1260	1350	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
5175	S013194_00009	210 STRADA DI ACCESSO AL LAGHETTO DEL MONTE CASLÀZ	ALTA VALLE INTELVI	D.C.C. N. 22 DEL 25/11/2005	COMUNE DI RAMPONIO VERNA	PUBBLICA	320		950	980	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
5232	S013194_00011	256 COMUNALE DELL'ALPE DI VERNA	ALTA VALLE INTELVI	D.C.C. N. 22 DEL 22/11/2005	COMUNE DI RAMPONIO VERNA	PUBBLICA	1018		980	1175	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
5252	S013194_00012	118 REUSSINA CHE METTE AI BARTOLETTI E TORSONE	ALTA VALLE INTELVI	D.C.C. N. 22 DEL 22/11/2005	COMUNE DI RAMPONIO VERNA	PUBBLICA	1324		760	1000	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
2959	S013194_00030	255 STRADA COMUNALE DI PINZERNONE	ALTA VALLE INTELVI	D.C.C. N. 22 DEL 22/11/2005	COMUNE DI RAMPONIO VERNA	PUBBLICA	2215		980	1175	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
2530	S013119_00002	051 LURA-ALPE BLESSAGNO E RENCA	BLESSAGNO	D.C.C. N. 31 DEL 25/11/2009	COMUNE DI BLESSAGNO	PUBBLICA	1351		850	1043	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
2564	S013119_00003	052 BLESSAGNO - ALPE DI BLESSAGNO	BLESSAGNO	D.C.C. N. 31 DEL 25/11/2009	COMUNE DI BLESSAGNO	PUBBLICA	1136		810	1044	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
2646	S013119_00006	166 SOPRA LURA	BLESSAGNO	D.C.C. N. 31 DEL 25/11/2009	COMUNE DI BLESSAGNO	PUBBLICA	219		880	880	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
2656	S013119_00007	054 ALPE DI BLESSAGNO - PIANELLO	BLESSAGNO	D.C.C. N. 31 DEL 25/11/2009	COMUNE DI BLESSAGNO	PUBBLICA	1073		1044	1098	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI

ID	CODICE STRADA	DENOMINAZIONE	COMUNE PREVALENTE	CODICE REGOLAMENTO	GESTORE	PROPRIETA'	LUNGHEZZA	TOPONIMO INIZIO	QUOTA INIZIO	QUOTA A FINE	CLASSE TRANSITABILITA'
3367	S013119_00008	053 ALPE BLESSAGNO-BOCCHETTA ZERLA E ORIA	BLESSAGNO	D.C.C. N. 31 DEL 25/11/2009	COMUNE DI BLESSAGNO	PUBBLICA	1281		1043	1167	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
5089	S013050_00001	084 PIAZZA GRANDE - CONFINE CON CERANO D'INTELVI	CASASCO D'INTELVI	DCC. N. 18 DEL 04/05/2011	COMUNE DI CASASCO D'INTELVI	PUBBLICA	1938		1022	1110	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
2969	S013050_00015	176 ROVO	CASASCO D'INTELVI	D.C.C. N. 18 DEL 04/05/2011	COMUNE DI CASASCO D'INTELVI	PUBBLICA	521		820	710	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
3013	S013050_00018	174 BOSCACCIO	CASASCO D'INTELVI	DCC. N. 18 DEL 04/05/2011	COMUNE DI CASASCO D'INTELVI	PUBBLICA	158		770	770	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
3023	S013050_00019	172 FOROGNO - VALLE FORNACE	CASASCO D'INTELVI	DCC. N. 18 DEL 04/05/2011	COMUNE DI CASASCO D'INTELVI	PUBBLICA	1273		830	900	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
3033	S013050_00020	264 BEDOLO - RITORT	CASASCO D'INTELVI	DCC. N. 18 DEL 04/05/2011	COMUNE DI CASASCO D'INTELVI	PUBBLICA	240		890	900	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
3041	S013050_00021	265 PIAN D'ALPE - TRE TERMINI	CASASCO D'INTELVI	DCC. N. 18 DEL 04/05/2011	COMUNE DI CASASCO D'INTELVI	PUBBLICA	555		942	881	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
3050	S013050_00022	085 CAPANNA BRUNO - MATER	CASASCO D'INTELVI	DCC. N. 18 DEL 04/05/2011	COMUNE DI CASASCO D'INTELVI	PUBBLICA	1006		1210	1300	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
3060	S013050_00023	082 CENTRO GERIATRICO - VERCIA	CASASCO D'INTELVI	DCC. N. 18 DEL 04/05/2011	COMUNE DI CASASCO D'INTELVI	PUBBLICA	633		820	689	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
3078	S013050_00025	276 CENTRO GERIATRICO - RONCO	CASASCO D'INTELVI	DCC. N. 18 DEL 04/05/2011	COMUNE DI CASASCO D'INTELVI	PUBBLICA	296		160	730	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
3087	S013050_00026	277 ROSTA - CIARVA	CASASCO D'INTELVI	DCC. N. 18 DEL 04/05/2011	COMUNE DI CASASCO D'INTELVI	PUBBLICA	1862		935	860	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
3115	S013050_00027	278 PIAN D'ALPE - STRADA MILITARE PIAN PERLA	CASASCO D'INTELVI	DCC. N. 18 DEL 04/05/2011	COMUNE DI CASASCO D'INTELVI	PUBBLICA	2296		935	1040	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
3420	S013050_00028	289 - VIA TERRAGNI - CAROLZA	CASASCO D'INTELVI	DCC. N. 18 DEL 04/05/2011	COMUNE DI CASASCO	PUBBLICA	1309		913	1090	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
3425	S013050_00029	288 - VIA LORETO - CAROLZA	CASASCO D'INTELVI	DCC. N. 18 DEL 04/05/2011	COMUNE DI CASASCO	PUBBLICA	807		839	1060	IV - PICCOLI AUTOMEZZI

ID	CODICE STRADA	DENOMINAZIONE	COMUNE PREVALENTE	CODICE REGOLAMENTO	GESTORE	PROPRIETA'	LUNGHEZZA	TOPONIMO INIZIO	QUOTA INIZIO	QUOTA A FINE	CLASSE TRANSITABILITA'
7623	SV649	83 RONCO - FOROGNO	CASASCO D'INTELVI	D.C.C. N 10 DEL 15/04/2010	COMUNE DI CASASCO D'INTELVI	PUBBLICA	666		710	773	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
7626	SV650	PIAN D'ALPE - LAGHETTONI - PRABELLO	CASASCO D'INTELVI	D.C.C. N 10 DEL 15/04/2010	COMUNE DI CASASCO D'INTELVI	PUBBLICA	882		970	1100	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
7991	SV919	DELLA SELVA	CASTIGLIONE D'INTELVI	D.C.C. N. 33 DEL 26/09/2013	COMUNE DI CASTIGLIONE E D'INTELVI	PUBBLICA	959		630	610	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
7992	SV920	COLLI FIORITI	CASTIGLIONE D'INTELVI	D.C.C. N. 33 DEL 26/06/2013	COMUNE DI CASTIGLIONE E D'INTELVI	PUBBLICA	476		640	740	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
7993	SV921	TICINA	CASTIGLIONE D'INTELVI	D.C.C. N. 33 DEL 26/09/2013	COMUNE DI CASTIGLIONE E D'INTELVI	PUBBLICA	323		630	680	II - TRATTORI CON RIMORCHIO
7995	SV922	BOLLA	CASTIGLIONE D'INTELVI	D.C.C. N. 33 DEL 26/09/2013	COMUNE DI CASTIGLIONE E D'INTELVI	PUBBLICA	371		1040	1040	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
7997	SV923	CAPANNA BRUNO	CASTIGLIONE D'INTELVI	D.C.C. N. 33 DEL 26/09/2013	COMUNE DI CASTIGLIONE E D'INTELVI	PUBBLICA	425		1180	1210	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
8000	SV924	PIAN DI SPIN	CASTIGLIONE D'INTELVI	D.C.C. N. 33 DEL 26/09/2013	COMUNE DI CASTIGLIONE E D'INTELVI	PUBBLICA	725		980	990	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
8004	SV925	MUDRISCA	CASTIGLIONE D'INTELVI	D.C.C. N. 33 DEL 26/09/2013	COMUNE DI CASTIGLIONE E D'INTELVI	PUBBLICA	1581		1060	1280	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
8009	SV926	BOSCHI DELLA TORRE	CASTIGLIONE D'INTELVI	D.C.C. N. 33 DEL 26/09/2013	COMUNE DI CASTIGLIONE E D'INTELVI	PUBBLICA	1770		760	1040	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
4973	S013063_00001	005 CONFINE CON DIZZASCO - GIUSLINO	CERANO INTELVI	DCC N. 19 DEL 25.09.2008	COMUNE DI CERANO D'INTELVI	PUBBLICA	439		441	550	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
5423	S013063_00002	007 STRADA DI S. ZENO	CERANO INTELVI	DCC N. 19 DEL 25.09.2008	COMUNE DI CERANO D'INTELVI	PUBBLICA	1211		880	1021	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
5072	S013063_00003	081 STRADA SOPRA GIUSLINO	CERANO INTELVI	DCC N. 19 DEL 25.09.2008	COMUNE DI CERANO D'INTELVI	PUBBLICA	208		660	684	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
582	S013063_00004	131 GIUSLINO - PIAN D'ALPE	CERANO INTELVI	DCC N. 19 DEL 25.09.2008	COMUNE DI CERANO D'INTELVI	PUBBLICA	2831		610	880	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI

ID	CODICE STRADA	DENOMINAZIONE	COMUNE PREVALENTE	CODICE REGOLAMENTO	GESTORE	PROPRIETA'	LUNGHEZZA	TOPONIMO INIZIO	QUOTA INIZIO	QUOTA A FINE	CLASSE TRANSITABILITA'
1396	S013063_00005	182 SOPRA GIUSLINO - VEGLIO	CERANO INTELVI	DCC N. 19 DEL 25.09.2008	COMUNE DI CERANO D'INTELVI	PUBBLICA	878		690	699	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
1467	S013063_00006	133 SECONDARIA ST. 131	CERANO INTELVI	DCC N. 19 DEL 25.09.2008	COMUNE DI CERANO D'INTELVI	PUBBLICA	226		740	755	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
1492	S013063_00007	130 SOPRA PONTE DI CARDEI - CASCINE SOTTO BRESSA	CERANO INTELVI	DCC N. 19 DEL 25.09.2008	COMUNE DI CERANO D'INTELVI	PUBBLICA	558		660	770	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
1617	S013063_00008	253 PIAN D'ALPE - ST. 084	CERANO INTELVI	DCC N. 19 DEL 25.09.2008	COMUNE DI CERANO D'INTELVI	PUBBLICA	2040		967	1100	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
1645	S013063_00009	114 VARIANTE ST. 253	CERANO INTELVI	DCC N. 19 DEL 25.09.2008	COMUNE DI CERANO D'INTELVI	PUBBLICA	229		1040	1070	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
1751	S013063_00010	039 LE CROCETTE - RIFUGIO PRA BELLO EX CASERMA GF	CERANO INTELVI	DCC N. 19 DEL 25.09.2008	COMUNE DI CERANO D'INTELVI	PUBBLICA	704		1058	1201	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
1778	S013063_00011	074 ALPI CASASCO - BONELLO	CERANO INTELVI	DCC N. 19 DEL 25.09.2008	COMUNE DI CASASCO D'INTELVI	PUBBLICA	1570		979	1109	I - AUTOCARRI
2210	S013063_00012	269 ST. 085 - ERMOGNA	CERANO INTELVI	DCC N. 19 DEL 25.09.2008	COMUNE DI CERANO	PUBBLICA	496		1294	1345	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
2924	S013063_00013	072 A GIUSLINO - ST. MARIA	CERANO INTELVI	DCC N. 19 DEL 25.09.2008	COMUNE DI CERANO D'INTELVI	PUBBLICA	532		540	600	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
2543	S013071_00001	024 PONTE DELL FOLLA - CONFINE CON RAMPONIO VERNA	CLAINO CON OSTENO	DCC N. 07 DEL 26.06.2008	COMUNE DI CLAINO CON OSTENO	PUBBLICA	1425		390	560	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
3317	S013071_00002	033 CLAINO - S. GIULIA	CLAINO CON OSTENO	DCC N. 07 DEL 26.06.2008	COMUNE DI CLAINO CON OSTENO	PUBBLICA	1962		388	418	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
3862	S013071_00003	043 COGGIO - CASCINE TERMINE	CLAINO CON OSTENO	DCC N. 07 DEL 26.06.2008	COMUNE DI CLAINO CON OSTENO	PUBBLICA	535		450	513	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
5106	S013071_00004	144 CLAINO - CONGA	CLAINO CON OSTENO	DCC N. 07 DEL 26.06.2008	COMUNE DI CLAINO CON OSTENO	PUBBLICA	1897		388	800	IV - PICCOLI AUTOMEZZI

ID	CODICE STRADA	DENOMINAZIONE	COMUNE PREVALENTE	CODICE REGOLAMENTO	GESTORE	PROPRIETA'	LUNGHEZZA	TOPONIMO INIZIO	QUOTA INIZIO	QUOTA A FINE	CLASSE TRANSITABILITA'
5123	S013071_00005	228 SOTTO S. PANCRAZIO - ST. 250	CLAINO CON OSTENO	DCC N. 07 DEL 26.06.2008	COMUNE DI CLAINO CON OSTENO	PUBBLICA	238		529	560	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
5141	S013071_00006	254 SOTTO VERNA - ST. 226	CLAINO CON OSTENO	DCC N. 07 DEL 26.06.2008	COMUNE DI CLAINO CON OSTENO	PUBBLICA	215		580	570	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
4029	S013074_00001	050 CORNIGA - ALPE DI COLONNO	COLONNO	D.C.C. N. 12 DEL 22/07/2010	COMUNE DI COLONNO	PUBBLICA	3380		770	1320	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
2509	S013074_00002	271 ALPE DI COLONNO - CONFINE SALA COMACINA	COLONNO	D.C.C. N. 12 DEL 22/07/2010	COMUNE DI COLONNO	PUBBLICA	467		1290	1320	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
7121	SV581	188-TORRIGGIA ALTA	LAGLIO	D.C.C. 61 DEL 28/11/2008	CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE	PUBBLICA	1379		244	650	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
7124	SV582	200 - SOPRA TOTTEGGIA	LAGLIO	D.C.C. N. 61 DEL 28/11/2008	CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE	PUBBLICA	189		330	330	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
7125	SV583	188-B TORRIGGIA-ACQUEDOTTO	LAGLIO	D.C.C. N. 61 DEL 28/11/2008	CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE	PUBBLICA	487		230	261	II - TRATTORI CON RIMORCHIO
20	S013125_00001	009 ABAZIA ACQUAFREDDA - BIVIO STRADA PER DAIE	LENNO	D.C.C. N. 32 DEL 07/11/2009	COMUNE DI LENNO	PUBBLICA	1602		325	723	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
1245	S013125_00002	018 RIFUGIO VENNI - ALPE DI MEZZEGRA	LENNO	D.C.C. N.32 DEL 07/11/2009	COMUNE DI LENNO	PUBBLICA	2058		1567	1616	II - TRATTORI CON RIMORCHIO
3100	S013125_00003	029 BIVIO STRADA PER DAIE - CASCINE SERTE	LENNO	D.C.C. N. 32 DEL 07/11/2009	COMUNE DI LENNO	PUBBLICA	3246		723	1181	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
1171	S013125_00005	199 NARRO - CASSINA	LENNO	D.C.C. N. 32 DEL 07/11/2009	COMUNE DI LENNO	PUBBLICA	909		903	940	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
3372	S013125_00008	010 - DAI - PRA DELLE PIAZZE	LENNO	D.C.C. N.32 DEL 07/11/2009	COMUNE DI LENNO	PUBBLICA	1130		723	1021	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
3376	S013125_00009	287 - CASCINA SERTE - ALPE DI LENNO	LENNO	D.C.C. N.32 DEL 07/11/2009	COMUNE DI LENNO	PUBBLICA	1618		1181	1497	IV - PICCOLI AUTOMEZZI

ID	CODICE STRADA	DENOMINAZIONE	COMUNE PREVALENTE	CODICE REGOLAMENTO	GESTORE	PROPRIETA'	LUNGHEZZA	TOPONIMO INIZIO	QUOTA INIZIO	QUOTA A FINE	CLASSE TRANSITABILITA'
8261	SV984	008 ABBAZIA DELL'ACQUAFREDDA - MONTAGNA	LENNO	D.C.C.32 DEL 7/11/2009	COMUNE DI LENNO	PUBBLICA	2762		325	780	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
3381	S013148_00004	MUGNANO - OSSINO	MEZZEGRA	D.C.C. N. 12 DEL 24/05/2010	COMUNE DI MEZZEGRA	PUBBLICA	1833		350	980	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
3385	S013148_00005	VIA AI FOSSILI - BOSCONI	MEZZEGRA	D.C.C. N. 12 DEL 24/05/2010	COMUNE DI MEZZEGRA	PUBBLICA	1121		310	900	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
3411	S013148_00006	MUGNANO - MONTE CAPRINO	MEZZEGRA	D.C.C. N. 12 DEL 24/05/2010	COMUNE DI MEZZEGRA	PUBBLICA	249		350	438	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
5329	S013187_00003	157 STRADA DI LOGGIO A PARTIRE DALLA FONTANA	PONNA	D.C.C. N. 11 DEL 11/05/2005	COMUNE DI PONNA	PUBBLICA	1367		965	964	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
5353	S013187_00004	257 STRADA DI COSENZ	PONNA	D.C.C. N. 11 DEL 11/05/2005	COMUNE DI PONNA	PUBBLICA	414		815	879	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
5397	S013187_00006	258 STRADA DI FORGNONE	PONNA	D.C.C. N. 11 DEL 11/05/2005	COMUNE DI PONNA	PUBBLICA	1465		972	1060	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
5446	S013187_00007	215 STRADA IN LOCALITA' BOLLA DEL SCIUC	PONNA	D.C.C. N. 11 DEL 11/05/2005	COMUNE DI PONNA	PUBBLICA	1487		1210	1196	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
5471	S013187_00008	259 CHIESA PONNA INFERIORE-LOCALITA' TERMINE	PONNA	D.C.C. N. 11 DEL 11/05/2005	COMUNE DI PONNA	PUBBLICA	435		612	513	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
5523	S013187_00010	260 STRADA DELLE BATTERIE DI PONNAGGIO	PONNA	D.C.C. N. 11 DEL 11/05/2005	COMUNE DI PONNA	PUBBLICA	167		1113	1170	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
8703	S013187_00018	MONTE TELLERO - ALPE DEL ROCCO	PONNA	D.C.C. N. 11 DEL 11/05/2005	COMUNE DI PONNA	PUBBLICA	2195		1210	1260	II - TRATTORI CON RIMORCHIO
8012	SV929	FOINO	PONNA	D.C.C. N. 15 DEL 14/10/2015	COMUNE DI PONNA	PUBBLICA	2056		950	1130	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
8013	SV930	NIGAREE	PONNA	D.C.C. N. 15 DEL 14/10/2015	COMUNE DI PONNA	PUBBLICA	655		950	1080	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
3474	S013211_00001	035 CUGNOLO - MONTE GRINGO	SCHIGNANO	D.C.C. N. 4 DEL 18/01/2008	COMUNE DI SCHIGNANO	PUBBLICA	1994		825	1038	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
3535	S013211_00002	036 CUGNOLO - LE CROCETTE	SCHIGNANO	D.C.C. N. 4 DEL 18/01/2008	COMUNE DI SCHIGNANO	PUBBLICA	1224		836	1058	IV - PICCOLI AUTOMEZZI

ID	CODICE STRADA	DENOMINAZIONE	COMUNE PREVALENTE	CODICE REGOLAMENTO	GESTORE	PROPRIETA'	LUNGHEZZA	TOPONIMO INIZIO	QUOTA INIZIO	QUOTA A FINE	CLASSE TRANSITABILITA'
3587	S013211_00003	037 LE CROCETTE - COMANA	SCHIGNANO	D.C.C. N. 4 DEL 18/01/2008	COMUNE DI SCHIGNANO	PUBBLICA	1572		940	1098	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
3684	S013211_00005	040 PERLA - BEDOLO	SCHIGNANO	D.C.C. N. 4 DEL 18/01/2008	COMUNE DI SCHIGNANO	PUBBLICA	485		690	813	II - TRATTORI CON RIMORCHIO
3732	S013211_00006	041 PERLA - PIAN PERLA	SCHIGNANO	D.C.C. N. 4 DEL 18/01/2008	COMUNE DI SCHIGNANO	PUBBLICA	915		765	952	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
4948	S013211_00007	069 PERLA VAL CHIODO	SCHIGNANO	D.C.C. N. 4 DEL 18/01/2008	COMUNE DI SCHIGNANO	PUBBLICA	381		770	788	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
4994	S013211_00008	070 AUVRASCIANO - PIAN D'ALPE	SCHIGNANO	D.C.C. N. 4 DEL 18/01/2008	COMUNE DI SCHIGNANO	PUBBLICA	3888		624	955	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
2084	S013211_00015	193 RIF COLMA DI BINATE-STR MONTE FONTANELLA	SCHIGNANO	D.C.C. N. 4 DEL 18/01/2008	COMUNE DI SCHIGNANO	PUBBLICA	288		1058	1131	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
2819	S013211_00017	039 LE CROCETTE-RIF PRABELLO EX CASERMA GDF	SCHIGNANO	D.C.C. N. 4 DEL 18/01/2008	COMUNE DI SCHIGNANO	PUBBLICA	1797		1058	1155	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
3177	S013211_00019	072 S. MARIA - GIUSLINO	SCHIGNANO	D.C.C. N. 4 DEL 18/01/2008	COMUNE DI SCHIGNANO	PUBBLICA	726		640	600	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
3187	S013211_00020	073 PIAN D'ALPE - BIVIO PER RIFUGIO PRABELLO	SCHIGNANO	D.C.C. N. 4 DEL 18/01/2008	COMUNE DI SCHIGNANO	PUBBLICA	857		1040	1155	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
3197	S013211_00021	134 POCO DOPO PIAN D'ALPE - CASE TAMBURIO	SCHIGNANO	D.C.C. N. 4 DEL 18/01/2008	COMUNE DI SCHIGNANO	PUBBLICA	1112		910	974	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
3228	S013211_00022	192 RIF COLMA DEI MORELLI-RIF COLMA DI BINATE	SCHIGNANO	D.C.C. N. 4 DEL 18/01/2008	COMUNE DI SCHIGNANO	PUBBLICA	1302		1250	1130	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
3237	S013211_00023	212 MONTI CAROLZA - CASE COMITTI	SCHIGNANO	D.C.C. N. 4 DEL 18/01/2008	COMUNE DI SCHIGNANO	PUBBLICA	230		1056	1105	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
3246	S013211_00024	209 C. DEI COMITTI	SCHIGNANO	D.C.C. N. 4 DEL 18/01/2008	COMUNE DI SCHIGNANO	PUBBLICA	1505		993	1050	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
3362	S013211_00025	002 CASE S. ANNA	SCHIGNANO	D.C.C. N. 4 DEL 18/01/2008	COMUNE DI SCHIGNANO	PUBBLICA	800		502	580	IV - PICCOLI AUTOMEZZI

Allegato 2 – Strade agro-silvo-pastorali in progetto

ID	CODICE STRADA	ENTE	DENOMINAZIONE	COMUNE PREVALENTE	CODICE REGOLAMENTO	GESTORE	PROPRIETA'	LUNGHEZZA	TOPONIMO INIZIO	QUOTA INIZIO	TOPONIMO FINE	QUOTA FINE	CLASSE TRANSITABILITA'
3125	S013122_00029	COMUNITA' MONTANA LARIO INTELVESE	PRO ONIZZE - ANELLO PISTA DA FONDO	ALTA VALLE INTELVI	DCC N. 22 DEL 19.09.2008	COMUNE DI LANZO D'INTELVI	PUBBLICA	705		825		811	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
8260	SV983	COMUNITA' MONTANA LARIO INTELVESE	GENERESE-PALAINA	BRIENNO	D.C.C. N.9 DEL 20/03/2012	COMUNE DI BRIENNO	PUBBLICA	2673		260		600	II - TRATTORI CON RIMORCHIO
3153	S013071_00007	COMUNITA' MONTANA LARIO INTELVESE	PRO_CO_01 FONTANELLA - SOTTO ALPE DI CLAINO	CLAINO CON OSTENO	D.C.C. NÂ° 07 DEL 26/06/2008	COMUNE DI CLAINO CON OSTENO	PUBBLICA	5742		460		700	II - TRATTORI CON RIMORCHIO
3161	S013071_00008	COMUNITA' MONTANA LARIO INTELVESE	PRO_CO_02 ALPE DI CLAINO - CONFINE CON PONNA	CLAINO CON OSTENO	D.C.C. NÂ° 07 DEL 26/06/2008	COMUNE DI CLAINO CON OSTENO	PUBBLICA	1585		1000		1000	II - TRATTORI CON RIMORCHIO
3254	S013071_00009	COMUNITA' MONTANA LARIO INTELVESE	PRO_CO_03 ALPE DI CLAINO - ALPE DEL ROCCO	CLAINO CON OSTENO	D.C.C. NÂ° 07 DEL 26/06/2008	COMUNE DI CLAINO CON OSTENO	PUBBLICA	1596		1000		1290	II - TRATTORI CON RIMORCHIO
3416	S013074_00003	COMUNITA' MONTANA LARIO INTELVESE	CORNIGA-CARCEGNO	COLONNO	D.C.C. N. 12 DEL 22/07/2010	COMUNE DI COLONNO	PUBBLICA	2154		209		770	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
3169	S013187_00017	COMUNITA' MONTANA LARIO INTELVESE	PRO_PO_01 CONFINE CON CLAINO - DOSSO DI PRAI	PONNA	D.C.C. NÂ° 11 DEL 11/05/2005	COMUNE DI PONNA	PUBBLICA	2194		970		1000	II - TRATTORI CON RIMORCHIO

Allegato 3 – Specie utilizzabili

1. Per le specie arboree e arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'allegato C del r.r. 5/2007, fatto salvo la possibilità di rettificare detto elenco tramite rettifica al PIF come da articolo 4, integrando o stralciando alcune specie da detto elenco.
2. Per gli interventi di ingegneria naturalistica, si fa riferimento alle specifiche deliberazioni della Giunta Regionale. Di volta in volta, a seconda delle specifiche situazioni locali, l'Ente forestale (Comunità Montana) potrà vietare l'impiego di alcune specie fra quelle sopra riportate.

Allegato 4 – Norme Forestali Regionali colle deroghe accordate

La Giunta regionale non ha concesso per il presente PIF deroghe alle Norme Forestali Regionali (r.r.5/2007). Pertanto, i modelli selvicolturali devono essere condotti nel rispetto del r.r. 5/2007.

Allegato 5 – Modelli selvicolturali

I modelli selvicolturali, di cui all'art. 40, sono riportati nella relazione.